Comune di Novi di Modena
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del **30/03/2023**

Oggetto:
Approvazione aliquote IMU anno imposta 2023.

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **Trenta** del mese di **Marzo,** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Convocato dal Presidente del Consiglio nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, il Consiglio tratta le materie iscritte all'Ordine del giorno.

Fatto l'appello, i seguenti Consiglieri risultano:

Posizione	Nominativo	Presente
1	ENRICO DIACCI	Si
2	DIACCI MARZIA	Si
3	SUSANNA BACCHELLI	Si
4	BORSARI MASSIMILIANO	Si
5	ELISA CASARINI	Si
6	DOTTI DAVIDE	No
7	MAURO FABBRI	Si
8	ALESSANDRO FRACAVALLO	Si
9	ANNALISA PALTRINIERI	Si
10	SILVESTRI ALVES	No
11	CLAUDIO TIOLI	Si
12	MATTEO ZANARDI	Si
13	FERRARI MARCO	Si
14	CARRETTA FEDERICO	Si
15	FIENI FEDERICO	Si
16	TURCI SIMONE	Si
17	ZANOTTI DIEGO	Si

Presenti n. 15	Assenti n. 2

Assume la Presidenza il Sig. DIACCI MARZIA Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario generale GARUTI ANNA LISA.
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA.

File con impronta: fcf6a120cc361e88f5a48f96e379d98bf715f7e338cd6e966c2dcb3392778ba7
Firmato digitalmente da Marzia Diacci e da Anna Lisa Garuti

N. 12

Approvazione aliquote IMU anno imposta 2023.

Ai sensi dell'articolo 38 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" nel testo in vigore definito con delibera consiliare n. 25 del 30/05/2019, il file audio della seduta registra integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, è firmato digitalmente dal Segretario Comunale e dal Presidente del Consiglio Comunale, protocollato ed inviato alla conservazione digitale, e costituisce a tutti gli effetti di legge verbale della seduta.

Rispetto al quadro iniziale sono intervenute le seguenti modifiche: è entrato il consigliere **Silvestri Alves. I Consiglieri presenti sono ora 16**.

Il presidente del Consiglio propone una discussione unica per i punti 5-6-7-8 dell'ordine del giorno ferma restando la necessità di procedere con votazione separata per ogni punto. Nessuno si oppone.

Intervengono:
- l'assessore Fabbri Mauro
- il Sindaco
- il Responsabile Territoriale dei servizi finanziari dott. Nicola Burani
- il consigliere Zanotti Diego
- il Sindaco
- il consigliere Ferrari Marco
- il Sindaco

Dichiarazioni di voto:
Il consigliere **Ferrari Marco** (Essere Comunità) dichiara voto contrario, sui punti da 5 a 8, e ne illustra le motivazioni
Il Consigliere **Zanardi Matteo** (Noi Lista Civica) dichiara voto favorevole, sui punti da 5 a 8, e ne illustra le motivazioni

Quindi nessun altro chiedendo la parola si procede alla votazione
Consiglieri presenti 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Presa visione della Legge di Bilancio 2020 (Legge n° 160 del 27 dicembre 2019) con particolare riferimento al comma 738 della medesima in base al quale "*A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1,comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*"

Richiamato il comma 744 della Legge n° 160 del 27/12/2019 in base al quale "*È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio*."

Presa visione dei commi da 748 a 754 della medesima Legge che disciplinano le aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili ed in particolare:

"748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Presa visione del comma 760 della Legge di Bilancio 2020 il quale prevede che " *Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento.*"

Riscontrato che il comma 756 della Legge di Bilancio 2020 prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che il comma 757 della medesima Legge prevede l'elaborazione di apposito prospetto da allegare alla deliberazione di approvazione delle aliquote IMU in assenza del quale la delibera non è idonea a produrre effetti;

Vista la risoluzione n° 1/DF del 18 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui si precisa che solo dall'anno 2021 – e in ogni caso solo in seguito all'adozione dell'apposito decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Visto il comma 767, art. 1 della Legge 160/2019 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197 in base al quale "*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a755.*"

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora approvato dal competente ministero il decreto con il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopracitato comma 756;

Presa visione delle aliquote IMU ad oggi vigenti approvate da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 30/07/2020 e confermate tacitamente per le annualità 2021-2022 ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006;

Dato atto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi è necessario agire sulla leva fiscale rimodulando le aliquote IMU come di seguito specificato:

1) aliquota pari allo **0,6** per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze;

2) aliquota ridotta pari allo **0,5** per cento per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l'Agenzia Sociale per l'Affitto - affitto casa garantito, "La Casa nella Rete";

3) aliquota ridotta pari allo **0,90** per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, allegando copia del contratto assoggettato alla L.431/98; la fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

4) aliquota ridotta pari allo **0,90** per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1,D/7,D/8,C/1 e C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

5) aliquota pari allo **0,76** per cento per i fabbricati di categoria catastale D/4 direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo IMU ed aventi destinazione "casa di riposo". Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

6) aliquota pari allo **0,50** per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate o date in comodato con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

7) aliquota pari allo **0,10** percento per i fabbricati rurali ad uso strumentale *di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557*;

8) aliquota pari allo **0,00** per cento per i fabbricati - ad eccezione fabbricati di categoria catastale D – intrinsecamente agibili ma inagibili per rischio esterno a seguito del sisma del maggio 2012. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

9) aliquota ridotta pari allo **0,90** per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7- D/8-C/1-C/3, concessi in locazione successivamente al 31/12/2022 e che risultino sfitti da almeno 12 mesi; la predetta aliquota ridotta spetta nel corso di vigenza del contratto per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di locazione dell'immobile a condizione che all'interno dei fabbricati sia esercitata attività di impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

10) aliquota pari allo **1,06** per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi

da quelli di cui ai precedenti punti.

Ritenuto inoltre di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1/A8/A9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Dato atto che le aliquote oggetto di rimodulazione risultano essere le seguenti:

- aliquota ridotta per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. (da 0,86 per cento a 0,90 per cento);

- aliquota ridotta per i fabbricati di categoria catastale D/1,D/7,D/8,C/1 e C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. (da 0,86 per cento a 0,90 per cento);

- aliquota ordinaria per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli per i quali risulta prevista una specifica aliquota. (da 1,00 per cento a 1,06 per cento);

Precisato che risulta introdotta con la presente deliberazione l'aliquota ridotta di cui al punto 9) prevista per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8-C/1-C/3, concessi in locazione successivamente al 31/12/2022 e che risultino sfitti da almeno 12 mesi;

Dato atto altresì che non vengono riconfermate per l'anno 2023 le seguenti aliquote:

- aliquota pari allo 0,0 per cento prevista per i fabbricati – ad eccezione fabbricati di categoria catastale D- concessi gratuitamente in uso – con contratto debitamente registrato – a soggetti impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tenuto conto del superamento della fase emergenziale;
- aliquota pari allo 0,76 per cento prevista per i fabbricati di categoria catastale D concessi gratuitamente in uso – con contratto debitamente registrato – a soggetti impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tenuto conto del superamento della fase emergenziale;
- aliquota pari allo 0,0 per cento prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati tenuto conto che ai sensi del comma 751 della Legge 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2022, i medesimi fabbricati, sono esenti dall'IMU;
- aliquota pari al 1,06 per cento per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica tenuto conto dell'incremento dell'aliquota ordinaria dal 1,00 per cento al 1,06 per cento;

Precisato che il maggior gettito atteso dalla predetta rimodulazione è pari ad Euro 177.098,09;

Presa visione dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 in base al quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per*

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

Precisato che il comma 775, art. 1 della Legge 197/2022 ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali;

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri favorevoli espressi:

- dal Responsabile Territoriale del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari dell'Unione Terre d'Argine in ordine alla regolarità contabile;

Presa visione del parere dell'Organo di Revisione reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con voti favorevoli 11 (Noi Lista Civica), contrari 5 (Essere Comunità), astenuti nessuno e pertanto a maggioranza dei voti espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di approvare per l'anno 2023 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 160/2019:

1) aliquota pari allo **0,60** per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze;

2) aliquota ridotta pari allo **0,50** per cento per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l'Agenzia Sociale per l'Affitto - affitto casa garantito, "La Casa nella Rete";

3) aliquota ridotta pari allo **0,90** per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente,

tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, allegando copia del contratto assoggettato alla L.431/98; la fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

4) aliquota ridotta pari allo **0,90** per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1,D/7,D/8,C/1 e C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

5) aliquota pari allo **0,76** per cento per i fabbricati di categoria catastale D/4 direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo IMU ed aventi destinazione "casa di riposo". Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

6) aliquota pari allo **0,50** per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate o date in comodato con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

7) aliquota pari allo **0,10** percento per i fabbricati rurali ad uso strumentale *di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557*;

8) aliquota pari allo **0,00** per cento per i fabbricati - ad eccezione fabbricati di categoria catastale D – intrinsecamente agibili ma inagibili per rischio esterno a seguito del sisma del maggio 2012. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

9) aliquota ridotta pari allo **0,90** per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7- D/8-C/1-C/3, concessi in locazione successivamente al 31/12/2022 e che risultino sfitti da almeno 12 mesi; la predetta aliquota ridotta spetta nel corso di vigenza del contratto per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di locazione dell'immobile a condizione che all'interno dei fabbricati sia esercitata attività di impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

10) aliquota pari allo **1,06** per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1/A8 e A9 per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del

suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2023;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 767 della Legge 160/2019.

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare, con voti favorevoli 11 (Noi Lista Civica), contrari 5 (Essere Comunità), astenuti nessuno e pertanto a maggioranza dei voti espressi nei modi e forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di adempiere ai conseguenti provvedimenti.

- - -

Deliberazione nr. 000012 in data 30/03/2023

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
DIACCI MARZIA

Il Segretario Generale
GARUTI ANNA LISA

Comune di Novi di Modena
Provincia di Modena

PROPOSTA N.644 del 16/03/2023

OGGETTO: **Approvazione aliquote IMU anno imposta 2023.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

26/03/2023

Il Responsabile del U3 - SERVIZI FINANZIARI

BURANI NICOLA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: 6d4bb699bb96a0d1330637e5b655697afa0890a12273d370184f6fc6277282aa
Firmato digitalmente da: Nicola Burani.

Comune di Novi di Modena
Provincia di Modena

PROPOSTA N.
644 del 16/03/2023

OGGETTO: **Approvazione aliquote IMU anno imposta 2023.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

27/03/2023

Il Responsabile del Settore Ragioneria

CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: 62222030dd790e741fbfdb5fa5b76e9a37917526dd2941abd4c40ed8224f7c33
Firmato digitalmente da: Antonio Castelli.

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA PROVINCIA DI MODENA

****

PARERE N. 06/2023

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto "Approvazione aliquote IMU anno imposta 2023"

Il Collegio dei Revisori del Comune di Novi di Modena, nella persona del Revisore Unico:

- Dott. Danilo Sartori

Presa visione della Legge di Bilancio 2020 (Legge n° 160 del 27 dicembre 2019) con particolare riferimento al comma 738 della medesima in base al quale "*A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*"

Presa visione dei commi da 748 a 754 della medesima Legge che disciplinano le aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili.

Presa visione delle aliquote IMU vigenti nell'anno 2022 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 30/07/2020 tacitamente confermate per le annualità successive ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006;

Acquisita la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 644 del 16.03.2023 con la quale l'ente intende rimodulare le aliquote IMU di cui alla Legge 160/2019 per l'anno di imposta 2023 al fine di raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi;

Presa visione dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006

in base al quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono*

prorogate di anno in anno"

Presa visione dello schema di deliberazione e delle diverse aliquote previste per l'anno di imposta 2023 che entrano in vigore dal 1°gennaio 2023 ai sensi del comma 169 della Legge 296/2006 sopra citato;

Il Revisore Unico, dopo attento esame della documentazione prodotta, per tutto quanto esposto in premessa:

- ricevuta ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;
- vista la normativa in materia ed in particolare la Legge n° 160/2019;
- preso atto dei pareri resi sulla proposta di deliberazione dei pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
- visto il D.Lgs. 267/2000;

per le previsioni di cui all'art.239 del citato D. Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 10/10/2012 n.174, convertito nella Legge / dicembre 2012, n.213 e per quanto di propria competenza

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 644/2023 avente oggetto "**Approvazione aliquote IMU anno imposta 2023**."

Riccione, lì 23 Marzo 2023

Il Revisore Unico

Dott. Danilo Sartori
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Firmato digitalmente da: Luca Paderni
Data: 29/04/2023 10:19:52